

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;  
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca;  
VISTO l'art. 6, comma 4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";  
CONSIDERATA la necessità di procedere all'emanazione di un regolamento di Ateneo per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
VISTA la deliberazione adottata dal Senato Accademico in data 5 dicembre 2011, concernente l'approvazione del Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

**DECRETA**

E' emanato il seguente Regolamento:

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 240/2010**

**Art. 1**

**Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato, ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 240/2010, nelle disponibilità di bilancio.

**Art. 2**

**Modalità di attribuzione degli affidamenti**

Con provvedimento rettorale, ai ricercatori è attribuito l'affidamento di insegnamenti e moduli curriculari deliberato dal Consiglio della struttura di riferimento responsabile del corso di studio relativo, nell'ambito della programmazione delle attività didattiche, con il consenso dell'interessato e previa acquisizione del nulla osta della struttura di appartenenza, ove diversa da quella che ha proposto l'affidamento.

**Art. 3**

**Criteri per la determinazione della retribuzione aggiuntiva**

Ai ricercatori a tempo indeterminato, ai quali sono affidati insegnamenti e moduli curriculari, è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva commisurata alle ore di didattica frontale. L'importo per ciascuna ora di insegnamento è stabilito annualmente dagli Organi di Governo.

**Art. 4**  
**Obblighi**

Il titolare dell'affidamento è tenuto ad autocertificare l'attività svolta e a compilare il registro delle lezioni che, al termine dell'incarico, deve essere consegnato al Responsabile della struttura che ha disposto l'affidamento.

La corresponsione della retribuzione aggiuntiva, commisurata alle ore effettivamente svolte, è subordinata alla consegna del registro delle lezioni.

**Art. 5**  
**Professore aggregato**

Ai ricercatori a tempo indeterminato ai quali sono affidati insegnamenti e moduli curriculari è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico di svolgimento di tali insegnamenti e moduli.

**Art. 6**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Milano, 6 dicembre 2011

IL RETTORE  
Marcello Fontanesi  
f.to Marcello Fontanesi

Re. Decreti Rett DA Dir 3078/2011  
0032222/11 del 14.12.2011  
Classif. VII.06  
Area Personale

**PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE DELL'ATENEIO IL 15.12.2011**  
**IN VIGORE DAL 16.12.2011**